

Regolamento sulla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni

1. Premessa

La presente comunicazione, redatta a cura del Funzionario Responsabile della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni (Ta.R.S.U.), è stata predisposta con l'intento di fornire un supporto informativo nei confronti dei cittadini – contribuenti al fine di instaurare un sempre più corretto e trasparente rapporto.

Il testo della presente comunicazione contiene sintetiche ma essenziali informazioni necessarie per adempiere in maniera corretta agli obblighi imposti dalla vigente normativa e regolamentazione in materia di Ta.R.S.U.; tuttavia, per eventuali ulteriori quesiti e problematiche connesse alla Tassa in questione, potrà essere contattata l'Unità Operativa.

2. Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione, la detenzione o la conduzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie delle civili abitazioni. Sono escluse, altresì, dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile; l'obbligazione permane in capo a coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Zone di applicazione della tassa

Nelle zone del territorio comunale, così come individuate nelle apposite planimetrie allegate alla deliberazione del C.S. n. 290 del 19 marzo 1994, dove viene effettuato in regime di privativa il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, la tassa viene applicata in misura intera; nelle rimanenti zone, ove non viene effettuato il servizio, la tassa si applica in misura ridotta al trenta per cento (30%).

4. Soggetti tenuti al pagamento della tassa

La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.), occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte ubicati nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.

5. Adempimenti dei soggetti tenuti al pagamento della tassa

I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale.

La denuncia deve essere redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

Il termine utile per presentare la suddetta denuncia senza incorrere in sanzioni è il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione, detenzione o conduzione dei locali ed aree tassabili. Unitamente alla denuncia dovranno essere prodotte le planimetrie catastali o, in alternativa, elaborati progettuali regolarmente firmati dai tecnici che li hanno redatti, relativi alle superfici degli immobili soggetti alla tassa.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

6. Pagamento della tassa

Gli importi da pagare, riferiti alla Ta.R.S.U. sono, di norma, comunicati ai contribuenti mediante appositi avvisi inviati da parte del Concessionario di Riscossione dei Tributi; il pagamento può essere effettuato, con le rate e le scadenze indicate negli avvisi stessi, direttamente allo sportello del Concessionario (a Todi sportello So.Ri.T. spa in Via A. Cortesi, n. 42/b – telefono 0758942338), senza alcun costo, oppure agli uffici postali, utilizzando gli allegati bollettini di conto corrente postale e pagando il costo dell'operazione.

L'importo non pagato a seguito dell'invio dell'avviso bonario verrà quindi iscritto in apposito ruolo.

7. Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 120% della tassa o maggiore tassa dovuta con un minimo di lire centomila.

Nei casi di denuncia originaria o di variazione infedele si applica una sanzione dal 50 al 60% della maggiore tassa dovuta.

Nei casi di omesso versamento della tassa dovuta si applica una sanzione del 30% dell'importo non pagato.

Le sanzioni sopra indicate sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5% semestrale.

8. Riduzioni della tassa previste dalla regolamentazione comunale

La tariffa unitaria della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è ridotta:

- del trenta per cento (30%) nel caso di aree e locali, diversi da quelle delle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno;
- del trenta per cento (30%) nel caso di abitazioni con unico occupante e con una superficie superiore a mq. 50;
- del venti per cento (20%) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, o discontinuo;
- del venti per cento (20%) nel caso di abitazioni i cui conduttori siano residenti o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale;
- del trenta per cento (30%) per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore;

tali riduzioni competono a condizione che il contribuente ne faccia richiesta nella denuncia originaria o di variazione ed hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui sono state richieste.